

Illegittimo il licenziamento della dipendente con handicap che rifiuta il trasferimento rinunciando a mansioni superiori

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 14829 del 15 Luglio 2015 , ha definito illegittimo il licenziamento della lavoratrice con handicap , quando venga meno lo specifico settore nella società e l'azienda non provveda a reintegrarla nella medesima sede.

.....

Con la sentenza in commento , la Suprema Corte è intervenuta in merito all' illegittimità del licenziamento della lavoratrice con handicap , in caso di trasferimento della sede abituale della prestazione lavorativa.

In particolare , la Corte ha sentenziato come illegittimo il licenziamento di una dipendente che aveva rifiutato il trasferimento , ma si era resa disponibile a svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle previste per il suo inquadramento, pur di mantenere la sede abituale di lavoro.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui i giudici di Corte d'Appello confermavano la decisione con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione proposta da una lavoratrice avverso l'ordinanza resa dal medesimo Tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro , condannando la predetta società alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato , con le mansioni alla medesima affidate prima del trasferimento ad altra sede disposto nei suoi confronti.

La Corte territoriale aveva motivato tale decisione considerando che, con una precedente sentenza la stessa Corte d'Appello, aveva dichiarato il diritto della lavoratrice ad essere reintegrata nelle mansioni prima del disposto trasferimento o in altre di equivalente contenuto , precisando che la lavoratrice aveva svolto, sino a tale epoca, mansioni di “ *commercial and Service analysis support* ” proprie del II livello di appartenenza e che, a seguito della soppressione di tale unità produttiva , la stessa lavoratrice era stata trasferita ad altra sede della stessa città con altre mansioni, ma che tali mansioni non corrispondevano al proprio livello di inquadramento per cui la stessa aveva comunque diritto allo svolgimento di mansioni corrispondenti a tale livello.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La società, assumendo l'assenza di posizione di II livello nell'unità produttiva dove la dipendente avrebbe dovuto prestare servizio, aveva quindi disposto il trasferimento della lavoratrice in altra sede di altra città. A seguito del rifiuto della lavoratrice a tale trasferimento, la stessa era stata licenziata.

Con successiva sentenza, il Tribunale aveva dichiarato l'illegittimità di tale licenziamento condannando la società a reintegrare la lavoratrice presso la filiale della città dove abitualmente prestava servizio, non ritenendo giustificato il licenziamento.

A seguito di tale sentenza la società aveva reintegrato la ricorrente, ma con successivo ordine di servizio ne aveva disposto il trasferimento nell'altra sede, ove la lavoratrice non aveva mai preso servizio. Conseguentemente dopo l'irrogazione di due sanzioni disciplinari conservatrici, era stato irrogato il licenziamento per prolungata assenza ingiustificata.

La Corte d'Appello aveva motivato la pronuncia impugnata ritenendo illegittimo il trasferimento disposto con ordine di servizio che teneva conto solo della decisione che aveva imposto l'assegnazione della lavoratrice alle mansioni precedentemente occupate in occasione della dichiarazione di illegittimità del primo licenziamento, senza valutare la possibilità di impiego della lavoratrice nella sede in cui la medesima aveva prestato disponibilità a svolgere il servizio anche rinunciando al diritto riconosciutale dalla prima sentenza di reintegra, alla comprovata difficoltà, per motivi fisici accertati a mezzo consulenza tecnica medico legale, di raggiungere la sede distante quaranta chilometri dalla propria abitazione.

La Corte territoriale aveva poi ritenuto l'illegittimità del licenziamento quale conseguenza dell'illegittimità del trasferimento a cui la lavoratrice non aveva dato esecuzione.

La società datrice di lavoro proponeva quindi ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, censurando la decisione della Corte territoriale per avere, da un lato, sindacato scelte imprenditoriali relative all'organizzazione produttiva, scelte insindacabili da parte dell'autorità giudiziaria, stante la libertà di iniziativa economica prevista dalla Costituzione, dall'altro, deducendo che l'inadempienza della lavoratrice sarebbe stata rilevante anche ai sensi dell'art. 32 del contratto collettivo (applicato nella fattispecie) ai fini della legittimità del licenziamento stante la non formale impugnazione del trasferimento che aveva reso comunque illegittimo il rifiuto della prestazione da parte della lavoratrice.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

I Giudici di legittimità osservavano in primo luogo come non fossero in questione le scelte organizzative aziendali che la società riteneva essere state compromesse dalla pronuncia in questione. La stessa società, infatti, sosteneva di avere disposto il trasferimento della lavoratrice per ottemperare ad una pronuncia giudiziale relativa alla qualifica ed alle conseguenti mansioni della lavoratrice, e non per scelte organizzative.

La Suprema Corte, inoltre, dopo avere precisato che oggetto della controversia era il licenziamento e non il trasferimento che pure ne aveva costituito il presupposto sostanziale, osservava come correttamente la Corte territoriale avesse tenuto conto della gravità della sanzione espulsiva nel giudicare la sua legittimità, trattando solo incidentalmente del disposto trasferimento, per cui non era giuridicamente rilevante la censura relativa alla presunta mancanza di una formale impugnazione del trasferimento.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva respinto.